

NUOVO REGOLAMENTO COSAP

REGOLAMENTO MODIFICATO ED INTEGRATO EX ART. 52 D.LVO 15 DICEMBRE 1997 N. 446

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Principi e definizioni

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, disciplina a partire dal 1° gennaio 2002, l'occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Teramo ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. S'intendono altresì richiamate le norme di cui al D.Lgs. 285/1992 recante il nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento d'esecuzione e d'attuazione nonché quelle della legge 241/1990.

- *Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno.*
- *Gli enti erogatori di pubblici servizi dovranno chiedere l'autorizzazione sia per la posa della condotta principale, sia per gli allacciamenti alle singole utenze.*
- *Sono altresì soggette a canone le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.*
- *In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è soggetta al pagamento del canone quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.*
- *L'importo del canone è dovuto anche per l'occupazione abusiva delle medesime aree, nella misura e con le modalità che sono indicate nei successivi articoli. S'intende per abusiva qualsivoglia occupazione che non sia basata su uno specifico titolo concessorio. In tal caso, l'importo del canone nonché la sanzione applicata devono essere corrisposti dall'occupante di fatto.*
- *Le occupazioni realizzate sui tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerate aree comunali ai sensi dell'art. 63 della Legge 446/1997 e sono pertanto soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi e non da parte della Provincia di Teramo.*
- *Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.*

La gestione delle domande di concessione e dei relativi adempimenti richiesti agli uffici dell'Ente e la gestione delle entrate che ne consegue possono essere svolte in via diretta dal responsabile o dai responsabili della procedura in oggetto, come di seguito individuati, oppure affidate a terzi, ai sensi degli art. 52 e 53 del D.lgs. 446/1997.

Ove la Giunta decida di affidare a terzi il servizio di liquidazione, di accertamento e riscossione del canone, dovrà in ogni caso procedere attraverso procedure ad evidenza pubblica, sulla base di apposito capitolato. Le norme di affidamento a terzi del servizio in questione dovranno in ogni caso contenere meccanismi che consentano al funzionario responsabile del servizio il controllo delle attività in atto dal concessionario.

ART. 2 - Soggetti attivi e passivi

Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

In caso di contitolarità/cointestazione di un'occupazione, i titolari sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il mancato pagamento da parte di uno o più titolari dell'occupazione non può essere opposto alla Provincia; l'Ente si riserva la facoltà di recuperare l'intero canone dovuto, oltre eventuali sanzioni ed interessi, da uno qualsiasi dei titolari, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di rivalersi sugli altri.

ART. 3 - Opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, nullaosta tecnico.

Ai fini del presente regolamento devono intendersi:

1) Per concessione, di cui all'art.28 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada-, s'intende il provvedimento destinato ad attribuire sia a persone fisiche che giuridiche facoltà inerenti a diritti dell'Amministrazione. Sono pertanto soggette a concessione tutte le opere che comportano uso, modifica o comunque occupazione di suolo appartenente alla strada e sue pertinenze come attraversamenti e percorrenze stradali di qualsiasi lunghezza, sotterranei ed aerei, con conduttore di qualsiasi tipo interessanti la carreggiata, le banchine, le zanelle, le fosse laterali e le scarpate.

Sono pertanto soggetti a concessione le seguenti opere ed attività se effettuate in proprietà privata ma all'interno della fascia di rispetto stradale, ed in particolare a titolo esemplificativo:

- apertura o modifica di passi carrabili o accessi;*
- tombatura di fosse laterali;*
- piantumazioni di qualsiasi tipo;*
- realizzazione di recinzioni e muri di cinta;*
- realizzazione, ristrutturazione o modifica di fabbricato entro la fascia di rispetto stradale.*

2) Per autorizzazione, di cui all'art.22 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada, s'intende il provvedimento destinato a consentire sia a persone fisiche che giuridiche l'esercizio di un suo diritto previa valutazione tecnico-discrezionale in funzione preventiva dell'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge.

3) Sono altresì soggette ad autorizzazione le occupazioni temporanee di suolo pubblico a qualsiasi titolo effettuate.

4) Per nulla-osta s'intende l'atto con cui un'autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità.

5) Nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione/concessione sia di competenza del Comune in quanto relativo ad attività effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del D.L.vo 30/4/92, N° 285 -Nuovo Codice della Strada, alla Provincia compete soltanto il rilascio del nulla-osta tecnico.

ART. 4 - Criteri di distinzione delle occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

1) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

2) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 5 - Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile

Le strade provinciali sono classificate di 1^a e 2^a categoria, come da elenco allegato A che fa parte integrante del presente regolamento.

ART. 6 – Istanza

Per il rilascio del provvedimento amministrativo deve essere inoltrata istanza in carta_rese legale su appositi modelli approvati dalla Provincia contenente:

- cognome e nome o ragione sociale (la denominazione/ragione sociale in caso di soggetto titolare di partita IVA);
- luogo e data di nascita;
- la residenza (la sede legale in caso di soggetto titolare di partita IVA);
- l'eventuale domicilio eletto;
- il codice fiscale (la partita IVA in caso di soggetto titolare della medesima)
- i recapiti telefonici e telematici;
- numero o denominazione della strada Provinciale, progressiva chilometrica laddove esiste o alternativamente esatta indicazione della località interessata;
- descrizione delle opere da eseguire;
- limitatamente ai cartelli pubblicitari e alle frecce direzionali, autodichiarazioni in carta libera relativa la stabilità delle opere, rilasciata ai sensi del nuovo Codice della Strada;
- il termine d'inizio e il termine finale dell'occupazione richiesta (se trattasi di occupazione temporanea; in caso di occupazione permanente il termine iniziale coincide con il 1° gennaio dell'anno di riferimento e il provvedimento si intende rilasciato per venti anni);
- ogni altro dato, documento o allegato richiesto dai competenti uffici dell'Ente;
- alla domanda, completa in ogni sua parte e con gli allegati previsti, seguirà nel termine di 60 giorni dalla presentazione, il rilascio dell'atto autorizzativo. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione da parte della Provincia il termine si intende sospeso;
- gli elaborati grafici devono essere forniti anche su idoneo supporto informatico.

ART. 7 - Contenuto

Il provvedimento finale deve contenere, fra le altre, le seguenti indicazioni:

- termine iniziale e termine finale, se trattasi di occupazione temporanea; in caso di occupazione permanente il termine iniziale coincide con il 1° gennaio dell'anno di riferimento e il provvedimento si intende rilasciato per venti anni;
- tipologia di occupazione e sua localizzazione;
- ammontare del canone, determinato secondo tariffa;
- modalità e termini di pagamento del canone;
- prescrizioni tecniche, cautele e precauzioni che il soggetto è tenuto ad osservare;
- l'attestazione del versamento effettuato sull'apposito c.c.p. intestato alla Provincia, secondo gli importi deliberati in allegato B, di seguito riportati:

- 1) € 51,65 (pari a £ 100.000) per ogni domanda di rilascio concessione per occupazioni permanenti, per le aziende erogatrici di pubblico servizio sia pubbliche che private l'importo è di € 258,23 (pari a £ 500.000).

Le istanze di un singolo allaccio presentate dai privati tramite azienda erogatrice, sono soggette al pagamento delle spese d'istruttoria di € 51,65.

- 2) € 20,64 (pari a £ 40.000) per spese di bollo (due marche da bollo per ogni provvedimento).

- 3) € 25,82 (pari a £ 50.000) per ogni domanda di rilascio concessioni per occupazione temporanea.

4) Le spese d'istruttoria sono dovute anche dai Comuni e dagli altri Enti locali, Enti pubblici o a partecipazione pubblica, ovvero da società miste.

- Disegni relativi alle opere richieste in quattro copie, firmati da un tecnico abilitato (ad esclusione dei cartelli pubblicitari) comprendenti:

PER I CARTELLI PUBBLICITARI:

- a) corografia in scala 1:25000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa;
- b) copia dello stralcio del Piano Regolatore del Comune in carta semplice.
- c) Planimetria in scala adeguata, in quadruplica copia, in cui siano evidenziate, distintamente, l'esposizione del messaggio che si richiede, le posizioni dei segnali di pericolo e prescrizione, e quelli di indicazione, le posizioni dei punti di tangenza delle curve orizzontali, le posizioni dei vertici dei raccordi verticali e le intersezioni con altre strade o con accessi. La stessa, deve essere sviluppata all'intorno della posizione in cui si vuole installare il messaggio per almeno mt. 350 fuori dai centri abitati, e per almeno mt. 150 all'interno dei centri abitati;
- d) Particolari costruttivi in scala adeguata dei manufatti indicanti le strutture di sostegno e di fondazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari che si intendono esporre;
- e) n. 4 bozzetti, quotati, del messaggio o dei messaggi che si intende esporre a colori;
- f) Attestato del comune, quando ricorre il caso, secondo cui le posizioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari che si intendono esporre, ricadono nella perimetrazione del centro abitato dello stesso Comune, così come definito dal vigente codice della strada;
- g) Documentazione fotografica dello stato di fatto riferita alle posizioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui si richiede l'esposizione, in almeno n. 4 foto secondo le quattro direzioni principali;
- h) Dichiarazione del tecnico professionista attestante che la posizione o le posizioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, di cui si richiede l'esposizione, non ricade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico;
- i) autodichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15 attestante che il cartello è conforme alle prescrizioni degli art. 49 e 50 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- j) nel caso che la posizione (o le posizioni) dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, di cui si richiede l'esposizione, ricada nell'ambito del centro abitato, occorre allegare una dichiarazione con cui il tecnico professionista attesti : "che gli elaborati allegati all'istanza presentata alla Provincia sono conformi a quelli presentati al Comune per il rilascio della relativa autorizzazione";
- k) autorizzazione, rilasciata in carta semplice dal proprietario, all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile, qualora l'area privata non sia di proprietà del richiedente o dell'ente proprietario della strada.
- l) Attestato di versamento per spese di istruttoria;
- m) Altra eventuale documentazione riferita all'opera da realizzare ritenuta indispensabile ai fini di una corretta istruttoria da parte dell'Ente.

Gli elaborati di cui alle lettere a), b), e c) devono essere prodotti in un unico allegato e n. 4 copie.

PER LE RESTANTI OPERE:

- a) corografia in scala 1:25000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa;
- b) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento con indicazione dello stato esistente e di progetto;
- c) pianta e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:500;
- d) planimetria catastale scala 1:2000;
- e) stralcio piano regolatore con indicazione destinazione urbanistica in carta semplice;
- f) Documentazione fotografica dello stato di fatto in almeno n. 4 foto secondo le quattro direzioni principali;
- g) Attestato del Comune, ovvero autocertificazione del tecnico professionista, secondo cui il punto di ubicazione delle opere ricade nella perimetrazione del centro abitato dello stesso Comune, così come definito dal vigente codice della strada, qualora necessita;
- h) Altra eventuale documentazione riferita all'opera da realizzare ritenuta indispensabile ai fini di una corretta istruttoria da parte dell'Ente.
- i) Attestato di versamento per spese di istruttoria;

Il provvedimento finale è rilasciato:

- *previa sottoscrizione, da parte dell'istante, dell'impegno a rispettare le condizioni imposte dall'Ente;*
- *fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;*
- *con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;*
- *con l'obbligo, per il titolare, di comunicare ogni variazione delle condizioni che hanno motivato il rilascio del provvedimento, ivi compreso l'eventuale trasferimento di titolarità o proprietà del bene cui si riferisce l'occupazione ad altro soggetto;*
- *con facoltà da parte della Provincia di revocare il provvedimento con atto motivato.*

ART. 8 – Rilascio

L'istanza di occupazione è istruita dal competente Servizio della Provincia di Teramo che provvede all'emissione del provvedimento finale o al suo diniego, con atto motivato, in rispetto alle norme sul bollo e a quelle del presente regolamento, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, decorrenti dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Ente, ovvero decorrenti dalla data di ricezione degli eventuali elementi integrativi richiesti dall'Ufficio competente.

Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza si intende respinta.

Qualora l'esecuzione delle opere non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga il provvedimento di autorizzazione sarà nullo e pertanto revocato d'ufficio. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova istanza.

Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia del Comune, l'atto amministrativo della Provincia si intende rilasciato subordinatamente al rilascio della Concessione edilizia di competenza del Comune. In mancanza di concessione o autorizzazione edilizia, l'autorizzazione della Provincia sarà nulla.

Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed accordate in ordine cronologico di presentazione, sulla base della data di protocollo.

Il provvedimento finale può essere negativo per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio o costituisca pericolo per la circolazione stradale, viene emesso con apposito provvedimento del Dirigente incaricato nel quale vengono indicati i motivi del diniego, del rigetto e della revoca e comunicati al richiedente.

Il provvedimento finale è valido ed efficace ad ogni effetto di legge dalla data del suo rilascio; nel caso l'occupazione non venga realizzata, il titolare è comunque tenuto al pagamento del canone fino al giorno in cui non provvede a comunicare formalmente alla Provincia di Teramo di non avere più interesse a realizzare l'occupazione.

Il titolare di concessione può chiedere ulteriore verifica tecnica versando la somma di € 51,65 (pari a £ 100.000) a titolo di cauzione, questa sarà restituita solo ed esclusivamente in caso di accertamento favorevole all'istanza dell'utente.

ART. 9 - Condizioni per la realizzazione delle opere

Oltre alle condizioni speciali contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle leggi sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e sulle assicurazioni sociali, nonché del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, ed infine del presente Regolamento.

Il tecnico competente all'istruttoria tecnica dell'istanza può in piena autonomia porre condizioni speciali e/o particolari ai fini della tutela del patrimonio stradale e al Nuovo Codice della Strada

ART. 10 - Revoca

Il provvedimento finale può essere revocato, con atto motivato, a firma del Dirigente del Servizio:

- a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto autorizzatorio;*
- b) mancato pagamento del canone;*
- c) danni alla proprietà Provinciale;*
- d) mancata occupazione nei termini stabiliti nell'art 57 del presente regolamento;*
- e) quando si sia accertato che il titolare ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività senza darne preventiva comunicazione ai competenti uffici dell'Ente; il titolare è comunque tenuto al pagamento del canone e di una sanzione amministrativa di ammontare pari a quella del canone dovuto;*
- f) quando le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedentemente autorizzata;*
- g) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta al titolare, da parte dell'Ente, la restituzione del canone per il rateo di occupazione non effettuata.*

Le spese di ripristino dell'originario stato dei luoghi sono a carico del titolare dell'occupazione, che deve provvedere in merito entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

ART. 11 - Rinuncia

Il titolare può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Provincia di Teramo - Ufficio Concessioni via fax, a mezzo raccomandata a.r. o con altro strumento che provi l'avvenuta ricezione.

Nel caso si tratti di rinuncia ad occupazione permanente, la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 12 - Occupazioni d'urgenza

Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del provvedimento formale.

Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio provinciale con telegramma o via fax ed a

presentare nei dieci giorni successivi la domanda per ottenere l'emissione del relativo provvedimento.

L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del provvedimento motivato a sanatoria.

In caso d'inadempimento dell'interessato si applicheranno le sanzioni previste nel Codice della Strada per le occupazioni abusive.

In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta comunque fermo l'obbligo di corrispondere il canone e l'eventuale deposito cauzionale per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

ART. 13 - Nuovo Intestatario - successione

Per le concessioni, per le quali non è stata apportata alcuna modifica all'occupazione risultante dall'atto amministrativo, è consentito al nuovo titolare di ottenere l'intestazione della pratica a suo nome semplicemente formulando domanda in carta semplice in tal senso, previo pagamento delle relative spese di istruttoria e a condizione che risultino regolarmente effettuati i pagamenti degli ultimi 5 anni.

Per gli effetti del canone la nuova intestazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente.

Qualora la Provincia di Teramo accerti l'avvenuta variazione nella titolarità dell'occupazione in assenza della prescritta comunicazione all'Ente, al titolare del provvedimento viene irrogata una sanzione amministrativa pari al canone dovuto per l'anno in corso e il provvedimento stesso, previo accertamento della conformità dell'occupazione alle risultanze dell'atto amministrativo, viene intestato al nuovo titolare. In caso di difformità la concessione viene revocata e ripristinato lo stato originario dei luoghi a spese del vecchio intestatario.

Nel caso in cui si verifichi cessione della proprietà, dovrà essere allegata una fotocopia dell'atto notarile. L'istanza sarà considerata nulla se non provvista di tale documentazione.

In caso di successione, gli eredi dovranno, non oltre il termine di sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione di intestazione della concessione. La comunicazione può essere effettuata anche tramite autocertificazione a firma di uno degli eredi intestatari della nuova concessione. I termini di scadenza, le modalità e condizioni della concessione rimangono inalterati, le spese di voltura vengono fissate in € 25,00.

Sia per il nuovo intestatario per atto tra vivi che per mortis causa vale il disposto dell'art 10 comma 2, del presente regolamento.

ART. 14 – Rinnovo

1. Tre mesi prima della scadenza della concessione/autorizzazione dovrà presentare apposita domanda in carta semplice redatta in conformità agli art.3 e 4 del presente regolamento.

2. Per le istanze di rinnovo, la Provincia può utilizzare gli elaborati grafici riferiti all'autorizzazione scaduta, a condizione che ne sia in possesso, sulla quale apporrà timbro di rinnovo, previa dichiarazione del richiedente attestante che le opere sono rimaste invariate e previo un versamento di € 51,65.

ART. 15 – Rimborsi

1. L'istanza di rimborso per le somme versate e non dovute deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. La Provincia provvede al rimborso dei canoni entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. (ABROGATO)

ART. 16 - Altri provvedimenti amministrativi

Nulla Osta e Autorizzazioni sono rilasciati con le stesse modalità previste per le concessioni. Per le autorizzazioni non si dà luogo alla riscossione di alcun canone.

ART. 17 - Deposito cauzionale

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, relative ad opere per la realizzazione delle quali è necessario effettuare scavi a cielo aperto in banchina o su pertinenza stradale, potrà essere richiesto un deposito cauzionale stabilito in € 25,83 (pari a £ 50.000) a ML/MQ, per scavi su sede stradale pavimentata un deposito cauzionale stabilito in € 51,65 (pari a £ 100.000) a ML/MQ.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione e sarà restituita, su istanza di parte in carta semplice, dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo, effettuato da personale tecnico della Provincia.

3. Nel caso in cui il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione al momento della sua restituzione.

4. Per gli Enti e le Aziende (TELECOM, ENEL, CONSORZI, ENTI VARI) che per effetto della loro normale attività, operano frequenti interventi interessanti proprietà o strade provinciale e loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi. Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo le norme del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere ripristinato secondo l'importo originario.

5. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere.

6. Per il rilascio di concessioni o nulla osta per l'apertura di nuovi accessi o per la modifica di quelli già esistenti, l'Ente Provincia richiederà a titolo di cauzione la somma di € 500,00, che verrà restituita dopo la necessaria verifica tecnica di conformità dei lavori eseguiti.

ART. 18 - Restituzione del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale o la polizza fideiussoria verranno trattenuti dalla Provincia per la durata di mesi dodici (12), decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori formalmente dichiarata dal titolare, a titolo di garanzia, al fine di tenere indenne la Provincia stessa da eventuali oneri derivanti da interventi di riparazione che dovessero risultare necessari quale diretta conseguenza dei lavori effettuati da soggetti terzi.

ART. 19 - Convenzioni Speciali

1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali in conformità con le norme contenute dal presente Regolamento, disciplinanti le autorizzazioni per la posa di tubazioni di gas e acqua, per le linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare la domanda e relativa documentazione come previsto ai precedenti artt. 3 e 4.

2. Inoltre, con la stessa convenzione o con convenzione separata, potranno essere disciplinate, compatibilmente con la normativa in materia, le modalità di versamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al presente Regolamento.

ART. 20 - Permessi Provvisori

In casi particolari, connessi alla difficoltà di esecuzione di determinate opere o a casi di urgenza, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio dal dirigente tecnico del settore competente, in conformità con le norme previste nel presente Regolamento. Il provvedimento verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

ART. 21 - Sorveglianza e custodia

I titolari dell'occupazione sono ritenuti unici responsabili di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, animali o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate.

Sono inoltre tenuti a provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, anche in osservanza delle disposizioni impartite dai competenti uffici dell'Ente.

E' comunque obbligo del titolare dell'occupazione provvedere alla manutenzione dell'opera e dell'area occupata nonché delle sue immediate vicinanze, nel raggio di metri dieci rispetto all'opera o all'occupazione realizzate.

ART. 22 - Durata delle autorizzazioni

Le autorizzazioni (Concessioni e nulla osta) sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno;

- a) la durata delle autorizzazioni permanenti, che potrà essere rinnovata alla scadenza, è di tre anni se riferita ai mezzi pubblicitari e di anni venti se riferita alle restanti opere;*
- b) le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previste dalla legge, a giudizio della Provincia o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo.*
- c) gli uffici competenti provvedono a registrare gli atti amministrativi secondo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi Uffici provvedono altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le eventuali variazioni*

ART. 23 - Condizioni delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con la facoltà della Provincia di revocare per giusti motivi o di modificare quanto concesso oppure d'imporre nuove condizioni.

2. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione alle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.

3. La Concessione o l'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero la Provincia può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e delle sue pertinenze.

4. Il concessionario dovrà sopportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.

5. Se lavori o varianti stradali comportassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza della Concessione od autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.

6. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sue spese. Tale disposizione è valida ed applicabile anche per gli accessi abusivi sprovvisti della necessaria autorizzazione.

7. Nel caso di modifica, revoca, scadenza, rinuncia o decadenza della concessione od autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.

8. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.

9. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

10. Il richiedente, deve presentare prima del rilascio dell'atto amministrativo, la concessione edilizia rilasciata dal Comune competente ove obbligatoria ai fini dell'intervento richiesto.

TITOLO II

OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO

CAPO I

Tipologie

ART. 24 - Accessi e diramazioni

1) Fatto salvo quanto previsto in materia dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle Provinciali, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrai esistenti ed autorizzati, ocludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal N.C.d.S., anche prevedendo l'eventuale facilitazione di inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.

2) Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello, da aprirsi verso l'interno della proprietà privata o scorrevole, a condizione che sia arretrato rispetto al limite della proprietà pubblica delle seguenti misure minime:

- ml 5.00 per gli accessi carrai;
 - ml 8.00 per accessi a insediamenti produttivi commerciali o simili;
- 3) Al di fuori dei centri abitati gli accessi carrai, al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita, potranno essere raccordati al ciglio stradale con uno svasso di forma circolare o retta, di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate;
- 4) L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo simile a quello della strada;
- 5) Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari;
- 6) nelle curve di raggio superiore a ml 200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentano;
- 7) nelle curve di raggio inferiore a ml 200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a ml 100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell'importanza della strada e della visibilità consentita;

ART. 25 - Attraversamenti

- 1) l'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve essere di norma eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).
- 2) La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico; la profondità minima misurata dal piano variabile di rotolamento non può essere inferiore ad 1 metro lineare.
- 3) Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;
- 4) La progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione;
- 5) Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali;
- 6) Alle concessioni rilasciate a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi, si applica il canone forfetario di € 15,49 (pari a £ 30.000) annui.
- 7) L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di cm 100 rispetto al piano viabile.
- 8) La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml. 1.00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm. 30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
- 9) I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine.

10) Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:

a) prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio Viabilità della Provincia per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;

b) gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm 100, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera C) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bituminato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bituminato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina taglia - asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con il Responsabile dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);

c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;

d) il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito mediante impiego di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm 10 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con conglomerato cementizio dosato a Qli 0,70 di cemento. Fino ad una quota di cm 10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm 10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con il responsabile dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio;

e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere rifatte come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;

f) allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza se programmate.

g) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm 3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una lunghezza pari alla carreggiata stradale, previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di ml. 5.00;

h) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml. 3.00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm. 4.00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;

i) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti;

l) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm 40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;

m) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;

n) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;

o) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, esclusivamente con calcestruzzo cementizio con minimo di 80 Kg di cemento al mc d'impasto. Qualora dovesse essere realizzato ad una distanza dal ciglio bitumato superiore alla sua profondità il riempimento, a discrezione del tecnico competente, può avvenire con materiale inerte bagnato e compattato a strati. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bituminato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d);

p) per i sostegni di linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 1.00; potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate protezioni;

q) prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori;

r) le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti;

s) ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite;

t) al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Solo dopo tale comunicazione la Provincia eseguirà il collaudo di cui all'art. 67 comma 5 del Regolamento del N.C.d.S.

ART. 26 -Particolari tipologie

A) Passi carrabili

La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, nonché delle norme di cui al Nuovo Codice della

Strada. Sono tenuti a richiedere la concessione dell'Amministrazione Provinciale coloro che lungo le strade provinciali e loro pertinenze, fasce di rispetto, ed aree di visibilità spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo intendano :

1) attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate (art. 21 Cds.);

2) stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, nonché accessi temporanei per l'apertura di cantieri o simili (art. 22 Cds);

2 bis) gli accessi o le diramazioni già esistenti devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui all'art 22 del Cds;

2 ter) i passi carrabili devono essere individuati con l' apposito segnale, previa concessione/autorizzazione dell'ente proprietario;

2 quater) sono vietate trasformazioni di accessi e di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi salvo preventiva concessione/autorizzazione dell' Ente proprietario della strada;

2 quinquies) l'Ente proprietario della strada potrà negare la concessione/autorizzazione qualora all'esito dell' attività istruttoria individui motivazioni tecniche ostative al rilascio dell'atto richiesto;

3) In caso di creazione di nuovi accessi o di modifica di quelli già esistenti e muniti di concessione/autorizzazione, determinati a causa di interventi della Provincia sulla sede stradale, è fatto obbligo per l'ufficio tecnico competente di trasmettere all'Ufficio Concessioni la/le scheda/e di rilievo tecnico degli stessi. L'ufficio competente provvederà ad emettere il provvedimento calcolando il canone annuo e trasmettendo la relativa concessione al titolare dell'accesso o dell'occupazione.

B) Fosso stradale

1. In caso di occupazione del fosso di guardia mediante passo carraio, onde consentire la continuità del deflusso delle acque, dovrà essere costruito un tombino, a cura e spese del concessionario, con le seguenti caratteristiche:

- il fondo del tubo dovrà essere alla quota del fondo originario del fosso;*
- il diametro minimo del tubo dovrà essere di mm. 500;*
- lo spessore ed il materiale del tubo dovranno essere tali da resistere al peso dei materiali di riempimento e dei veicoli transitati.*

2. Il concessionario dovrà provvedere a mantenere libera la sezione del tombino da ogni ostruzione mediante periodica pulizia.

C) Tombamenti

Si applicano le stesse prescrizioni di cui al precedente comma 1 per la costruzione dei passi carrai. Inoltre deve essere costruita una caditoia ogni ml. 10 per lo scolo dell'acqua dalla strada nel tratto di fosso tombato.

D) Scarichi di liquidi nei fossi stradali

E' vietato condurre scarichi nei fossi stradali senza la prescritta autorizzazione della Provincia, per ottenere la quale dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovranno essere indicati:

a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante della massima portata idrica addotta nel fosso;

b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti civili o produttivi: stima della portata idrica adottata nel fosso e sistemi di depurazione adottati.

E' ammesso lo scarico di acque meteoriche provenienti da aree cortilive, coperte o agricole in misura non superiore alla capacità di smaltimento del fosso.

Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dal Comune competente ai sensi di legge.

I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso onde garantirne l'efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.

Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l'inadempienza, può essere revocata l'autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice della Strada.

La Provincia può negare l'autorizzazione allo scarico qualora, a sua esclusiva discrezionalità, accerti che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.

E) Occupazioni demaniali di Enti Pubblici (ABROGATA)

ART. 27 - Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto lungo le strade provinciali sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

ART. 28 - Altri elementi incidenti sulla tariffa

Gli importi stabiliti nel presente regolamento sono calcolati per metro quadro o frazione. A tal fine, ove non sia diversamente indicato nell'atto di concessione/autorizzazione, si considera convenzionalmente pari a 1 metro di profondità l'occupazione espressa in metri lineari.

Alle occupazioni superiori a 500 metri quadrati o lineari, la tariffa applicata all'eccedenza, rispetto alla misura anzidetta, è ridotta del 10% .

Alle occupazioni superiori a 1000 metri quadrati, o lineari, la tariffa applicata sull'eccedenza è ridotta del 20%.

L'incidenza degli elementi occupazionali e di quelli indicati nella lettera c), 2° co., art. 63, D.Lgs. 446/1997 (valore economico della disponibilità dell'area, sacrificio imposto alla

collettività, indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione) è quella risultante dalle singole tariffe determinate con il presente regolamento.

CAPO II

Canone di concessione spazi ed aree pubbliche permanente Determinazione del canone

ART. 29 - Criteri per la determinazione del canone

Il canone è dovuto alla Provincia di Teramo dall'intestatario dell'atto autorizzatorio. In mancanza di regolare autorizzazione/concessioni o nulla osta, il canone è dovuto dal titolare dell'occupazione - sia esso proprietario o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo - in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

Il canone viene determinato in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Il canone è determinato tenendo conto del tipo di occupazione, del tipo di attività o proprietà a servizio della quale è realizzata l'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività, della natura dell'area e dei criteri di classificazione delle strade provinciali, così come individuate e classificate con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 del 18 giugno 1996.

Ai fini dell'applicazione del canone, qualora sussista difformità tra l'occupazione effettivamente realizzata e quella prevista dall'atto amministrativo:

- se la misura dell'occupazione è inferiore a quella risultante dal provvedimento amministrativo, il canone viene calcolato in base all'area giuridicamente sottratta all'uso pubblico con il provvedimento medesimo;*
- se la misura dell'occupazione è superiore a quella risultante dal provvedimento amministrativo, il canone viene calcolato in base all'area effettivamente sottratta all'uso pubblico;*

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti da adottarsi per la regolarizzazione e per l'eventuale applicazione di sanzioni.

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è determinato nel modo seguente:

tariffa base € 1,03 (pari a £ 2000) al mq/ml moltiplicata per il coefficiente di base del 6%. Il risultato viene moltiplicato per 365 gg. arrotondato a 0,50 euro per eccesso se uguale o superiore, e per difetto se inferiore.

1ª categoria: € 28,00

2ª categoria: € 22,00

Per le occupazioni temporanee il canone viene determinato in ragione di € 2,00 per ogni giorno da moltiplicarsi per i metri effettivi d'occupazione e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 49 del presente regolamento.

Al canone per le occupazioni temporanee, come sopra determinato, dovranno altresì essere applicati i seguenti coefficienti di valutazione economica:

- a) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi: 0,20*
- b) Edilizia: 0,50*
- c) Distributori di carburanti: 0,70*
- d) Impianti pubblicitari: 1,50*
- e) Altri usi: 1,00*

Il canone è comunque dovuto in misura non inferiore a € 15,49 (pari a Lit. 30.000) per ciascuna occupazione.

In caso di occupazione permanente il canone si intende annuale ed anticipato, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è dovuto per anno solare o frazione.

Il titolare dell'occupazione può affrancarsi dall'obbligo di procedere al pagamento del canone mediante versamento anticipato (una tantum) di venti annualità del canone, da calcolare sulla base delle tariffe in vigore all'atto dell'affrancazione.

I cointestatari di una concessione o di un accertamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono richiedere alla Provincia la suddivisione in quote uguali (con arrotondamento alle mille lire superiori) dell'importo della tassa da pagare; la richiesta scritta deve essere controfirmata da tutti gli interessati. La richiesta di suddivisione in quote non potrà essere accolta se l'importo pro-capite da pagare dovesse risultare inferiore ad € 14,00 ed i contitolari saranno tenuti ad indicare un soggetto cui intestare l'atto amministrativo ed inviare la corrispondenza.

Nel caso l'importo del canone, anche comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, in riferimento alla singola occupazione, risulti superiore ad € 258,23 (pari a £ 500.000), il titolare ha facoltà di suddividerlo in quattro rate di pari importo, senza alcun aggravio a suo carico, da versare entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dello stesso anno.

ART. 30 - Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;*
 - le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 7 giorni;*
 - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;*
 - le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;*
 - le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dalla Provincia;*
 - le occupazioni di aree cimiteriali;*
 - le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, o comunque di durata inferiore a un giorno;*
- gli accessi costituiti da appositi scivoli o manufatti destinati a favorire l'accesso alla proprietà privata di soggetti portatori di handicap motorio che abbiano ottenuto il riconoscimento di un'invalidità totale permanente pari al 100% o con necessità di accompagnamento;*
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi), comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;*
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei soli casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;*
 - tutte le altre opere la cui esenzione sia stata stabilita dalla legge;*
 - le occupazioni con seggiovie e funivie;*

- gli accessi pedonali di estensione non superiore ad un metro e mezzo lineare;
- le occupazioni realizzate su tratti di strada provinciale ricompresi all'interno della perimetrazione dei centri urbani con abitanti superiori ai diecimila;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio.

ART. 31 - Accessi alla proprietà privata

Alle occupazioni di aree pubbliche costituite mediante realizzazione di accessi carrabili alla proprietà privata si applica il canone di € 14 al metro lineare se strada di prima categoria e di € 11 al metro lineare se strada di seconda categoria.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

In presenza di cancello o apertura nella recinzione, la larghezza dell'accesso viene comunque calcolata proiettando la luce effettiva dall'apertura o del cancello sulla strada provinciale.

In presenza di strada privata che confluisce su strada provinciale, la larghezza dell'accesso viene determinata misurando la larghezza della strada privata a dieci metri di distanza dall'intersezione con la strada provinciale e comunque in modo da commisurare il canone dovuto all'effettiva dimensione della strada utilizzata.

ART. 32 - Occupazioni con passi pedonali

Per accessi pedonali di misura superiore a un metro e mezzo lineare, che realizzino occupazione, il canone da corrisponderci sarà pari ad € 14 al metro lineare se strada di prima categoria e di € 11 al metro lineare se strada di seconda categoria.

ART. 33- Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, il canone si determina in base alla lunghezza in metri lineari moltiplicata per la profondità convenzionale di metri uno.

ART. 34 - Occupazioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti categorie:

i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale che rispettino i seguenti requisiti i quali devono essere contemporaneamente rispettati al momento dell'istanza di esenzione:

- 1) abbiano regolare partita Iva
- 2) ricavino dall'attività agraria la totalità del reddito o comunque un reddito non inferiore al 60% dei redditi complessivi nell'anno fiscale di riferimento;
- 3) che siano intestatari di una superficie agraria utilizzabile (SAU) complessiva inferiore o pari a 5 ettari; tale superficie si calcola tenendo conto di tutti i terreni di proprietà del soggetto sul territorio provinciale.

Restano esclusi i coltivatori diretti in pensione anche se titolari di partita Iva.

L'esenzione è valida solo per gli accessi ai terreni coltivati mentre restano esclusi gli accessi all'abitazione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo anche se adiacenti o inglobanti porzioni di fondi rustici.

E' vietato aprire accessi consecutivi quando i terreni agricoli o i fondi rustici confinanti appartengano allo stesso proprietario.

Per ottenere l'esenzione è necessario produrre la seguente documentazione:

- A) visura catastale con indicazione della proprietà e relativa mappa catastale con evidenziati i terreni di proprietà.

- B) Dichiarazione dei redditi dalla quale si evinca il reddito agrario o se società ultimo bilancio depositato.
- C) Certificato d'iscrizione alla sez. INPS in qualità di coltivatore diretto o visura della camera di commercio se società

In caso di soggetti che rispettino i requisiti di cui ai punti 1) e 2) ma che abbiano una SAU superiore ai 5 ettari si applicano le seguenti tariffe ridotte:

- 1) Per occupazioni con passi carrabili su strade di prima categoria € 7 al metro lineare.
- 2) Per occupazioni con passi carrabili su strade di seconda categoria € 5 al metro lineare.

CAPO III

Canone di concessione spazi ed aree pubbliche Impianti pubblicitari Tipologie

ART. 35 - Definizione dei mezzi pubblicitari.

1) E' da considerare "**insegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2) E' da qualificare "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

3) Si definisce "**cartello**" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi: esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4) Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

5) Si considera "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

6) E' da considerare "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7) E' da qualificare "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8) Nel termine generico "**altri mezzi pubblicitari**", indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

ART. 36 - Impianti pubblicitari

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

ART. 37 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.

1) Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto nel N.C.d.S., lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;*
- b) m. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;*
- c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;*
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;*
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;*
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;*
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;*
- h) m. 300 dalle intersezioni;*
- i) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;*
- l) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.*

2) Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;*
- b) in corrispondenza delle intersezioni;*
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;*
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;*
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;*
- f) sui ponti e sottoponti;*
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.*

3) La norma di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2 del presente articolo, limitatamente al posizionamento in curva, non si applica per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art 36 del presente regolamento.

4) Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. da limite della carreggiata.

5) Fuori dai centri abitati è autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 mq. ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m. tra di loro e dagli altri cartelli.

6) Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2.

Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq., non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

7) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui al comma 2 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

8) L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante i trenta giorni precedenti e le quarantotto ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dal comma 2 si riducono a 100 m.

9) E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

10) nei seguenti tratti stradali ricadenti in zone a tutela ambientale (ZPS, SIC, APE):

S.P. 45/E nel tratto CESACASTINA CERVARO

S.P. 45/B nel tratto S.CROCE S.S. 80

S.P. 43 tutta

S.P. 43/A nel tratto S.S. 80 bivio PIETRACAMELA

S.P. 44 tutta

S.P. 42/A nel tratto S.P. 80 POGGIO UMBRICCHIO

S.P. 46/C nel tratto bivio S.P. 80 COLLEVECCHIO

S.P. 48 nel tratto CEPPO MORRICE

S.P. 48 nel tratto PARANESI RIANO

S.P. 48/F tutta

S.P. 48/G tutta

S.P. 49 nel tratto PARANESI, FORNISCO, VALLE CASTELLANA, MORRICE, CEPPO

S.P.49/A tutta

S.P. 13 località centro RIPATTONI centro BELLANTE

S.P. 16 centro BELLANTE

S.P. 262 DIR centro di MOSCIANO

S.P. 262 centro abitato CAMPLI località CORSO UMBERTO I

S.P. 61/B tutta

S.P. 61/C centro abitato di CAMPOVALANO

S.P. 63 nel tratto ORNANO GRANDE CASALE S. NICOLA

S.P. 63/A tutta

S.P. 67 tutta

S.P. 8 CIVITELLA DEL TRONTO centro storico

S.P. per centro storico di BASCIANO

S.P. 30 all'altezza MADONNA ADDOLORATA
S.P. 34/E centro storico di BISENTI
S.P. 37 tratto CASTELLI RIGOPIANO
S.P. 38 TRIGNANO
S.P. 39/C tutta
S.P. 23/C centro storico di CELLINO ATTANASIO
S.P. 23/D centro storico MONTEGUALTIERI frazione S. Maria
S.P. 365 centro storico CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
S.P. 34/A centro storico MONTEFINO
S.P. 31 centro storico CASTILENTI
S.P. 28/A centro storico ATRI
S.P. 25 all'altezza del centro abitato di CASTELBASSO
S.P. 22/C all'altezza di S.MARIA DI PROPEZZANO
S.P. 22/D centro storico di MORRO D'ORO
S.P. 19 diramazione di MONTEPAGANO
S.P. 22/A all'altezza di GRASCIANO
S.P. 25 centro abitato di CASTELLALTO
S.P.65 località di S. MARIA DI RONZANO
S.P. 7 centro abitato di TORANO NUOVO
S.P. 2 centro abitato di CONTROGUERRA
S.P. 4/A centro abitato di CORROPOLI
S.P. 2 centro abitato di COLONELLA
S.P. 37 centro abitato di CASTELLI
S.P. 491 centro abitato ISOLA DEL GRAN SASSO
S.P. 39/A centro S. PIETRO
S.P. 39 nel tratto FANO A CORNO CASALE S. NICOLA
S.P. 259 nel tratto dal km 0 al km 1+200 lato sx
S.P. 553 zona CALANCHI di ATRI

la cartellonistica pubblicitaria è ammessa solo se la struttura è realizzata con materiali ecocompatibili e con una superficie espositiva non superiore a mq. 3x2. Tali prescrizioni restano valide anche in caso di nulla osta tecnico ove i regolamenti comunali non disciplinino diversamente.

Resta vietata la collocazione di cartellonistica pubblicitaria temporanea.

ART. 38 - Targhette di identificazione.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;*
- b) soggetto titolare;*
- c) numero dell'autorizzazione;*
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;*
- e) data di scadenza.*

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 39 - Impianti pubblicitari temporanei e indicatori segnaletici

Le occupazioni di aree pubbliche costituite mediante installazione temporanea di impianti pubblicitari in serie a mezzo di cartelloni, manifesti o altri mezzi pubblicitari, per attività di promozione, saldi commerciali, svendite o di qualsiasi altra tipologia di attività di marketing, possono avere durata massima di mesi due. Per cartelli in serie si intendono i cartelli o i manifesti o gli altri mezzi pubblicitari, posti su supporto ancorato al terreno che riproducano lo stesso bozzetto e che siano posti a pochi metri uno dall'altro con un massimo di 4 postazioni per serie. E' vietato apporre messaggi pubblicitari diversi sulla stessa serie.

A dette occupazioni, si applica una tariffa forfetaria di € 60,00 per ogni postazione. Per durate superiori ai 60 giorni, verrà applicato un canone aggiuntivo di € 100,00 per ogni postazione, e comunque la singola autorizzazione potrà avere una durata massima di 90 giorni.

Sono dovute le spese di istruttoria pratica pari ad € 25,00.

Per detti cartelli, viene rilasciata un'unica autorizzazione per ogni S.P., qualora non si attraversi il centro abitato, viceversa deve essere prodotta un'istanza per ogni centro abitato attraversato ed una per fuori il centro abitato di ogni singola SP.

E' obbligatorio presentare singola istanza per ogni campagna pubblicitaria ed è espressamente vietato presentare istanze temporalmente correlate (ovvero con date consecutive di occupazione) per la stessa campagna o per campagne diverse sulle stesse postazioni da parte di qualsivoglia ditta.

La ditta titolare della concessione o nulla osta scaduta non può ottenere la proroga dell'occupazione neanche attraverso nuova istanza per le medesime postazioni che potranno essere di nuovo richieste non prima di mesi due dalla data di scadenza dell'ultima autorizzazione.

Durante il periodo di interdizione di mesi due sarà possibile inoltrare istanze per il posizionamento di locandine in tratti che sono stati già oggetto di rilascio di autorizzazione a condizione che vengano individuate nuove postazioni rispetto a quelle già autorizzate. Una nuova postazione, per essere considerata tale, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- *nei tratti di strada ricadenti entro i centri abitati e lungo i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, la nuova postazione dovrà essere distante almeno mt. 12,50 dall'ultima postazione autorizzata. Tale distanza deve essere misurata tra l'ultima locandina della serie precedente e la prima della nuova serie;*
- *nei tratti di strada ricadenti fuori dai centri abitati e lungo i quali non è imposto un limite di velocità superiore a 50 Km/h, la nuova postazione dovrà essere distante almeno mt. 50.00 dall'ultima postazione autorizzata. Tale distanza deve essere misurata tra l'ultima locandina della serie precedente e la prima della nuova serie.*

Restano ferme le ulteriori disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, con particolare riferimento alle distanze minime dai vari elementi quali cartelli pubblicitari, segnali stradali di pericolo/prescrizione, segnali di indicazione, intersezioni, gallerie.

ART. 40 - Vigilanza.

1) L'Ente vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Lo stesso Ente vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2) Chiunque violi (autore della violazione /proprietario dell'impianto o mezzo pubblicitario / possessore del suolo privato) le disposizioni dell'art. 23 commi 4, 11, 13 ter, 13 quater, del D.Lgs. 285/1992, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso articolo, e/o del presente Regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine la Provincia direttamente, o a mezzo di suoi incaricati, provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via fra loro solidale, del proprietario o del possessore del suolo. L'Ente Provincia può procedere d'Ufficio, alla diffida e rimozione dell'impianto sprovvisto della necessaria autorizzazione, ove questo si collochi in area demaniale o del Patrimonio dell'Ente, senza che vi sia l'emissione del verbale sanzionatorio di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto della procedura del comma precedente relativamente ai termini di diffida, rimozione e recupero delle spese;

3) La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del Codice della Strada il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

4) Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

5) Ove il trasgressore non dia esecuzione alla diffida nel termine assegnato, alla rimozione provvederà la Provincia, addebitando all'autore della violazione ed in via tra loro solidale, al proprietario ed al possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia e distruzione. La Provincia informerà l'interessato ed i coobbligati, a mezzo di avviso di liquidazione per rimozione d'impianto con raccomandata a.r., dell'avvenuta elisione dell'impianto pubblicitario. Le spese di custodia decorreranno dalla data di rimozione dell'impianto e trascorsi inutilmente 60 giorni dalla medesima data, si procederà alla distruzione dell'impianto con addebito di ulteriori spese;

6) In caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste in questo regolamento e nel Codice della Strada, e/o delle spese di rimozione, e/o delle spese di custodia, e/o delle spese di procedimento, e/o delle spese di notifica, e/o delle spese di distruzione, e/o di altri oneri, canoni ed interessi, l'Ente Provincia provvederà a recuperare tali somme a mezzo di idonea ingiunzione fiscale a norma del DPR 639/1910.

CAPO IV

Determinazione del Canone di concessione sull'installazione in aree provinciali di impianti pubblicitari, occupazioni temporanee, distributori di carburante e di tabacchi – aziende erogatrici di pubblici servizi

ART. 41 – Canone di occupazione per impianti pubblicitari.

Il canone di occupazione sull'installazione di impianti pubblicitari, così come disciplinato al Capo II del presente Regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, su: cartelli, insegne, striscioni, manifesti, ecc. i cui messaggi hanno finalità commerciale,. Il canone è dovuto per l'installazione dello strumento pubblicitario in aree del patrimonio indisponibile o del demanio.

ART. 42 – Soggetti attivi e passivi.

Il canone è dovuto all'Ente dal titolare dell'atto di autorizzazione di installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari per fini commerciali in relazione quindi ad espressioni pubblicitarie che per il loro contenuto consentano all'utente di ottenere un concreto beneficio economico.

ART. 43 – Tariffe canone di concessione.

Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è dovuto per anno solare. Esso è commisurato alla superficie espositiva calcolata in base all'effettiva occupazione di suolo e sottosuolo dell'impianto e si applica secondo gli importi dell' allegato B.

Per le installazioni luminose o illuminate la tariffa è raddoppiata.

La superficie da tassare si determina proiettando sulla sede stradale la superficie dell'impianto calcolata moltiplicando la larghezza della base per la sua profondità e considerando l'eventuale maggiore occupazione determinata da eventuali sostegni al suolo.

Le tariffe da applicare sono quelle riportate nell'allegato "B".

ART. 44 – Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione del canone.

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuto un canone annuale € 154,95 pari a £ 300.000 (trecentomila).

2) Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5) Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 45 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuto un canone annuale di € 15,48 (pari a Lit. 30.000).

ART. 45 – Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture e all'area complessivamente destinata ad uso cantiere.

ART. 46 – Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali, ai servizi medesimi, il canone, che in nessun caso potrà essere inferiore a € 516,46 (pari a £ 1.000.000), viene determinato in base al D.Lg.vo n. 446/97 che all'art. 63 comma 2, lettera f, n.1, così come modificato e sostituito dalla Legge n.488 del 23.12.1999, Art.1 punto 1 e 2, nel seguente modo:

a) nella misura di € 0,77 (pari a Lire 1500) per ciascuna utenza relativa a Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti;

b) nella misura di € 0,62 (pari a Lire 1.250) per ciascuna utenza relativa a Comuni con popolazione uguale o superiore a 20.000 abitanti.

Il canone deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. E' fatto obbligo alle aziende di presentare alla Provincia di Teramo, entro il mese di gennaio di ogni anno, apposita dichiarazione di autoliquidazione, contenente il numero delle utenze servite in ogni Comune del territorio provinciale.

Il responsabile del competente servizio provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

ART. 47 – Trasferimento:

La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a cure e spese del Concessionario le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti, in caso di ampliamento della sede stradale.

ART. 48 – Modificazione delle tariffe.

Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio Provinciale entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 49 – Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1) Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

4) Il canone si applica in relazione ai giorni o frazioni di giorno di effettiva occupazione con fascia giornaliera unica, ed in base ai metri quadrati occupati, secondo le seguenti tariffe:

- A) per occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa giornaliera è di € 0,35 al giorno per metro quadro di occupazione;*
- B) per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, inclusi accessi carrabili temporanei ai cantieri, la tariffa giornaliera è di € 0,40 al giorno per metro quadro di occupazione;*
- C) per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa giornaliera è di € 0,30 al giorno per metro quadro di occupazione;*
- D) per occupazioni con tende e simili la tariffa è di € 0,45 al giorno per metro quadro di occupazione;*
- E) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla provincia la tariffa giornaliera è di € 0,35 al giorno per metro quadro*
- F) di occupazione;*
- G) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è di € 0,20 al giorno per metro quadro di occupazione;*
- H) per le occupazioni diverse da quelle indicate ai precedenti punti la tariffa è di € 1,00 al giorno per metro quadro di occupazione.*

ART. 49 Bis - Canone di concessione non ricognitorio.

A) il canone non ricognitorio si applica ai soggetti passivi di cui all'art 2 del presente regolamento.

B) Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo le tariffe stabilite dal presente regolamento e riportate nell'allegato "C".

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici:

reti di servizi costituite da: linee e/o condutture sotterranee e/o aeree per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, comunicazioni; camerette di ispezione; intercapedini; manufatti e simili; pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, botole, tombini, griglie, sostegni e pali stradali in legno o metallo, e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa;

2.1 Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili;

2.2 Occupazione destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;

2.3 Occupazione destinata alla vendita per articoli diversi di quelli al punto 2.2

2.4 Elementi di arredo in genere;

2.5 Elementi di arredo in genere con pubblicità;

2.6 Depositi vari all'aperto su aree provinciali;

2.7 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili;

2.8 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.

C) Superficie soggetta a canone di Concessione non Ricognitorio

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui al presente articolo.

D) Riscossione del canone di Concessione non Ricognitorio

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Ufficio, dell'atto di concessione.

2. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Dal canone vanno scomputati i versamenti già effettuati a titolo di cosap.

3. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria, e si procederà al recupero delle somme non versate, delle sanzioni e degli interessi nei 48 mesi precedenti dalla data di rilascio della concessione in sanatoria.

4. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

5. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, la procedura di cui all'art 58 del presente regolamento.

6. Per le occupazioni abusive si applicano le disposizioni regolamentari di cui all'art 50 del presente Regolamento.

7. Il pagamento del canone non ricognitorio comporta l'esclusione dell'equo ristoro di cui all'art 7, primo capoverso, punto 3) del Regolamento provinciale sulla posa di canalizzazioni (regolamento scavi).

8. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ente Provincia, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un (1) anno dalla data del

pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

TITOLO III

Disposizioni finali e Transitorie

CAPO I

Regime sanzionatorio e disposizioni finali

ART. 50 – Occupazioni Abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, o che si sono protratte oltre il termine stabilito, o revocate, o decadute, si applica la sanzione pecuniaria pari al doppio del canone Cosap dovuto.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, la Provincia può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, e/o avviare contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

3. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, quando sia possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrità della sede stradale, delle disposizioni del codice della strada. A tale scopo dovrà essere presentata istanza di regolarizzazione ai sensi del presente regolamento.

ART. 51 – Divieto di sosta

La Provincia, su semplice richiesta dei proprietari di accessi carrabili, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico.

Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Ai proprietari di accessi carrabili è richiesto un diritto di € 25,83 (pari a £ 50.000) per il rilascio del cartello segnaletico di "Divieto di sosta".

ART. 52 – Sanzioni amministrative e del codice della strada per le occupazioni abusive. (ARTICOLO ABROGATO)

ART. 53 - Concessioni in sanatoria

Nell'ipotesi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, risultante dalle schede di rilevamento conservate presso l'Ufficio Concessioni, qualora il titolare della medesima provveda o abbia provveduto al pagamento, in favore della Provincia di Teramo, delle somme dovute a titolo di Tosap e/o Cosap per gli ultimi quattro anni, compreso il corrente, comprensive delle sanzioni ed interessi eventualmente maturati, l'Ente ha facoltà di rilasciare

all'utente formale provvedimento di concessione in sanatoria, previa acquisizione del parere tecnico del Capo Nucleo competente per territorio.

Nel caso di impianti pubblicitari, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla produzione dei seguenti documenti:

1) dichiarazione di un professionista attestante che la posizione dell'impianto pubblicitario non ricade in territorio sottoposto a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse storico o artistico;

2) autodichiarazione, redatta ai sensi della DPR 445/2000, attestante che l'impianto pubblicitario è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e che i messaggi che saranno esposti saranno conformi alle prescrizioni del vigente Codice della Strada.

Per l'istruttoria delle relative pratiche si procede d'ufficio, senza alcun addebito di spese a carico dell'utente interessato dal provvedimento.

ART. 54 - Rimozione d'ufficio (ARTICOLO ABROGATO)

ART. 55 - Accertamenti delle violazioni, riscossione coattiva, rimborsi. (ARTICOLO ABROGATO)

ART. 56 - Atti vietati.

Su tutte le strade provinciali e comunali, e loro pertinenze, è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;

j) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza minima di metri 2 (due) dal confine stradale o dal ciglio bitumato se più restrittivo;

k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

*L) è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari di qualsiasi fattezze, forma e colore, nelle aree prospicienti i cimiteri. Tale fascia di rispetto è pari alla proiezione del fronte dell'area cimiteriale su quello stradale per entrambi i sensi di marcia, alla quale si assommano metri 50 a monte ed a valle di detta proiezione. La somma della proiezione dell'area cimiteriale sulla strada e delle distanze di metri 50 a monte ed a valle della proiezione stessa costituiscono la **zona d'interdizione.***

Chiunque viola i divieti di cui al comma precedente lettere a),b),g) e k) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 103,29, oltre alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI, del Codice della strada.

ART. 57 - Termini per l'esecuzione dei lavori

- L' autorizzazione sarà trasmessa all'interessato direttamente dalla Provincia
- Le opere devono essere realizzate entro il termine di un anno dal rilascio dell'atto autorizzatorio;
- Per le occupazioni con cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari disciplinati dagli articoli del Capo II del presente regolamento, il termine improrogabile per la collocazione degli stessi con la realizzazione dell'intera struttura, è di 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto autorizzatorio.

Entro la scadenza del termine di esecuzione delle opere (12 mesi), in casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga su richiesta scritta del concessionario per un termine massimo di 12 mesi; in caso di mancata richiesta di proroga, la concessione s'intende decaduta e pertanto revocata d'ufficio. Tale proroga non potrà essere applicata in nessun caso per le occupazioni con cartelli pubblicitari od altri mezzi pubblicitari disciplinati dagli articoli del Capo II del presente regolamento.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare l'inizio e la fine dei lavori anche per mezzo fax o per via informatica.

ART. 58 - Accertamenti, sanzioni e riscossione coattiva

La Provincia può in qualsiasi momento disporre controlli accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso i propri pubblici ufficiali incaricati della vigilanza stradale e nominati in base all'art 12 del D.Lgs. 285/92. I pubblici ufficiali possono, ove lo ritengano opportuno, anche prendere visione dell'atto autorizzatorio, e comminare le sanzioni previste dal Codice della strada oltre a quelle disciplinate nel presente regolamento.

Per le violazioni del presente Regolamento, diverse dal quelle previste nel successivo comma e nell'articolo 50, si applicano le sanzioni di cui all'art 7 bis del Dlvo 267/2000. Le sanzioni vengono comminate in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dal codice della strada.

Per il tardato e/o parziale e/o omesso pagamento dei canoni Cosap e dei canoni non ricognitori, intendendosi per ritardato o omesso il pagamento effettuato dopo il 90° giorno dalla prevista scadenza annuale, la sanzione amministrativa sarà pari al valore del canone maggiorato del 50%, detta sanzione si applica anche nei casi di pagamento parziale o difforme.

La Provincia effettua, ogni anno, la spedizione massiva dei bollettini cosap in autoliquidazione e controlla i versamenti effettuati. Sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento amministrativo, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

La Provincia nell'ambito dell'attività di accertamento e verifica delle entrate relative alla Cosap ed ai Canoni non ricognitori, provvede al recupero delle somme evase nei termini decadenziali di legge. In tal caso l'Ufficio notifica, a mezzo di raccomandata a.r., un apposito atto di diffida contenente:

l'importo dei canoni Cosap e non ricognitori evasi, gli interessi stabiliti nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, le sanzioni amministrative, il termine di 60 gg entro il quale effettuare il pagamento, le indicazioni ove ricorrere, il totale dovuto oltre le spese di notifica e accessorie.

Decorso inutilmente il termine di 60 gg dalla notifica dell'atto di diffida, l'Ufficio provvede alla riscossione coattiva delle somme impagate attraverso le procedure di legge. La medesima procedura di riscossione coattiva si applica anche nei casi di occupazioni abusive, e comunque ad ogni illecito e/o violazione al presente regolamento amministrativamente sanzionabile o sanzionato.

ART. 59 – Disciplina transitoria

- 1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento;*
- 2. Il pagamento del canone, previa liquidazione da parte dell'Ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.*

ART. 60 - Norme finali

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2001, con decorrenza dal 1° gennaio 2002. L'adozione del presente regolamento sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia di Teramo e con ogni altro mezzo che l'Ente riterrà opportuno.

Si approvano, come parte integrante al presente regolamento gli allegati elenchi A,B e C.

ART. 61 – Tariffe

- 1) L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, fatta salva diversa prescrizione di legge.*
- 2) Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.*
- 3) Nell'operazione di conversione lire – Euro gli importi in Euro verranno convertiti arrotondando per eccesso all'unità superiore dei decimali dopo la virgola se uguali o superiori a 0,50, per difetto se inferiori a 0.50. Gli arrotondamenti non verranno effettuati su tariffe espressamente previste dalla legge.*

ART. 62 – Sistema informativo provinciale

- 1) L'attività relativa all'istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed, in generale, all'applicazione del canone si effettua con il supporto del sistema informativo provinciale.*
- 2) Tutte le informazioni del procedimento amministrativo sono memorizzate al fine di assicurare una gestione efficiente dell'entrata patrimoniale e per consentire controlli e verifiche sulle autocertificazioni dei contribuenti.*
- 3) Ai sensi della Legge 80/1991 art 6-quater, l'immissione e riproduzione di informazioni e documenti nonché l'emanazione di atti amministrativi viene effettuata mediante sistemi informatici, e completata con l'indicazione della fonte, del responsabile della immissione o trasmissione, per consentirne il riconoscimento giuridico.*
- 4) La firma autografa del funzionario designato responsabile della Cosap è sostituita dall'indicazione a stampa dello stesso nominativo sul documento prodotto dal sistema automatizzato (firma digitale).*

ALLEGATO A - ELENCO ALFABETICO DELLE STRADE PROVINCIALI SUDDIVISO PER CATEGORIE

STRADE CLASSIFICATE IN 1^ CATEGORIA

S.P. n° 1 del Tronto: dalla SS 16 al Confine Ascolano (parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 1/A allacciamento per Controguerra
S.P. n° 1/B allacciamento per Ancarano
S.P. n° 1/C allacciamento per S. Egidio
S.P. n° 1/F allacciamento per Torano
S.P. n° 2 di Villa Lempa: dalla SS 16 alla SS 81 (parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 3 Fino Vomano (tratti iniziali)
S.P. n° 3 S.Nicolò - S.Anna
S.P. n° 4 di Gabbiano: dalla S.P. n° 5/A alla SP 259
S.P. n° 5/A di Corropoli: dalla S.P. 2 alla SS 16 (parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 7 di Torano: dalla S.P. 259 (Garrufo) per Torano, Bivio Nereto, Ancarano
S.P. n° 7/A via grande di Torano: da Torano alla S.P. 2
S.P. n° 7/C Nereto - bivio Torano - S.P. n° 2
S.P. n° 8 - tratto S.P. 17 - Favale - Borrano - Ponzano - Civitella - SS 81 (parz. ricons.)
S.P. n° 8 del SALINELLO (S.S. n° 16 -innesto S.P.17 di Fonte a Collina)
S.P. n° 8/A del LAGO VERDE (S.P. 8 - S.P. 259 abitato di Nereto)
S.P. n° 10 di CAVATASSI e VILLA MAGGI (S.P. 259 -S.P.8 - per Cavatassi - S.P.5/A)
S.P. n° 12 di S.OMERO (S.P.259-S.OMERO-S.P. 8 - S.P. 262 "Collerenti")
S.P. n° 13 di BELLANTE (S.S.80-Bellante - S.P.262 - S.P.8 - S.Omero - S.P.17 "Garrufo")
S.P. n° 14 di S. Reparata (dalla S.S. 81, presso Villa Passo, per Civitella, S. Reparata, a S. Egidio alla Vibrata)
S.P. n° 15 del CONVENTO (Giulianova Paese -C.da Ripoli-S.S.n°80 compresa la diramaz. per la SELVA)
S.P. n° 15/B della CUPA (S.S. 80 - Giulianova Paese - S.S.16)
S.P. n° 16 di S.MAURO (S.S. 80 - Bellante Paese)
S.P. n° 17 di FONTE A COLLINA (S.S.80-S.P.262-S.Onofrio-S.P.259 "Garrulo") (parz. ric.)
S.P. n° 17/A di PAGANNONI (S.P.17-Pagannoni-S.P.262)
S.P. n° 18 di NEPEZZANO (S.S.80-Varano-Nepezzano-S.S.80)
S.P. n° 19 della Specola
S.P. n° 19/A di Miano
S.P. n° 19/B di Voltarrostro
S.P. n° 19/D di Montepagano S.P. 80 "Del Gran Sasso"
S.P. n° 20/A di COLOGNA (S.S.16"Cologna Spiaggia"- S.P.19 "Cologna Paese")
S.P. n° 21 dei Cavalieri
S.P. n° 22/B Morro D'Oro
S.P. n° 22/C di Propezzano
S.P. n° 22/D

S.P. n° 23 Castelnuovo – Cellino - Atri
S.P. n° 23/A Stampallone
S.P. n° 25 di Castellalto (da S.P. 19 a S.P. 150)
S.P. n° 26/B
S.P. n° 27 di Casoli
S.P. n° 28 Atri - Pineto compreso Viale Risorgimento (parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 28/A di Mutignano (parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 29 di San Silvestro
S.P. n° 29/B ex 553
S.P. n° 30 di Tre Ciminiere
S.P. n° 31 di Castilenti
S.P. n° 31/B C.da Fontana
S.P. n° 31/C Villa San Romualdo
S.P. n° 31/D Bonifica Fino
S.P. n° 34 di Appignano (parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 34/F Fondovalle Fino
S.P. n° 37 di Castelli (parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 40 di Colledara
S.P. n° 42 di San Giorgio
S.P. n° 43 di Pietracamela
S.P. n° 43/A di Intermesoli
S.P. n° 44 di Fano Adriano
S.P. n° 45/C di Nerito
S.P. n° 47 di Pagliaroli tratto per Cortino e Padula - Macchia Tornella
S.P. n° 48 del Bosco Maltese (parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 48\A di Piano Grande
S.P. n° 48\B di Santa Chiara
S.P. n° 49 di Valle Castellana dalla S.P.48 (Sella Ciarelli a Valle Castellana- Cesano- Confine Ascolano)
S.P. n° 53 della Montagna dei Fiori
S.P. n° 57 di Rozzi: dalla S.P. 259 ad Ancarano
S.P. n° 68 di Villa Ripa
S.P. n° 74 Lungomare di Roseto
S.P. n° 259 "Vibrata"(parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 262 di Campi
S.P. n° 262 dir. (parzialmente riconsegnata)
S.P. n° 365 "di Bisenti"
S.P. n° 491 "di Isola del Gran Sasso"
S.P. n° 553 "di Atri"

STRADE CLASSIFICATE DI 2^ CATEGORIA :

S.P. n° 4/A. diramazione per Ravigliano e Corropoli
S.P. n° 5/B. Colli di Tortoreto e Panoramica

S.P. n° 5/C. diramazione del Cimitero
 S.P. n° 5/F. diramazione per l'Abbadia e Villa Cerulli
 S.P. n° 6 di S. Giovanni: dalla S.P. 259 alla S.P. 2
 S.P. n° 8/B del Salinello: allacciamento a S. Egidio
 S.P. n° 8/C del Salinello: tratto Favale - Casette - Ponzano
 S.P. n° 8/D del Salinello: tratto Tavolacci - Galiffa
 S.P. n° 9/C Strada Salara o Vecchio Forte
 S.P. n° 11 di POGGIO MORELLO (S.P.12-Poggio Morello-S.P.8)
 S.P. n° 11 di TERRABIANCA
 S.P. n° 15/C di COLLEPIETRO (S.P.15"C.da Rovano-Collepietro-S.P.13)
 S.P. n° 17/B di PATERNO (S.P.17"S.Onofrio"-Paterno-Galliano)
 S.P. n° 17/C di CESENA' (S.P.17 "S.Onofrio"-Cesenà)
 S.P. n° 17/D di VILLA PENNA (S.P.262-Penna Alta-S.P.17 "S.Onofrio")
 S.P. n° 18/A di FONTE CUCCI (S.P.18-S.P.17/A di Pagannoni)
 S.P. n° 18/B di VILLA SCHIAVONI (S.P.18-S.S.80)
 S.P. n° 19/F di Sardinara
 S.P. n° 20 del BORSACCHIO (S.P.20/A "Cologna Paese"-S.S.16)
 S.P. n° 22/A di GRASCIANO (S.S.80 "Mosciano Stazione"-Grasciano-S.P.19)
 S.P. n° 22/E di FOSSO CORNO (S.P.19 "Cologna Paese"-S.P.22/A di Grasciano)
 S.P. n° 23/B di Valviano (parzialmente riconsegnata)
 S.P. n° 23/E di San Giacomo
 S.P. n° 24/A di VILLA ZACCHEO (S.S.80-Villa Zaccheo-S.P.19)
 S.P. n° 24/B di Capracchia
 S.P. n° 24/C del NUCLEO INDUSTRIALE (S.P.25/A-S.P.19)
 S.P. n° 25 di CASTELLALTO (S.P.26/A nei pressi di S.Nicolò a T.-S.P.19 "Castellalto")
 S.P. n° 25/A di CORDESCO (S.P.26/A-Villa Zaccheo-S.P.553 "Cordesco")
 S.P. n° 25/B del Feudo
 S.P. n° 26/A della SODERE (S.S.80 "S.Nicolò a T."-S.P.19)
 S.P. n° 27/A del Casone
 S.P. n° 32 di San Giorgio
 S.P. n° 34/A di Montefino
 S.P. n° 34/C di San Pietro
 S.P. n° 34/D di Collemesole
 S.P. n° 34/E di Castiglione M.R.
 S.P. n° 35 di Chioviano
 S.P. n° 36 di Saputelli
 S.P. n° 36/A di Poggio delle Rose
 S.P. n° 37/A del Pilone
 S.P. n° 37/B di Castel Castagna
 S.P. n° 37/C di Corazzano
 S.P. n° 38 di Trignano
 S.P. n° 39/A di San Pietro
 S.P. n° 39/B di Pagliara
 S.P. n° 39/C di San Massimo
 S.P. n° 41 di Flamignano
 S.P. n° 41/B di Chiarino
 S.P. n° 42/A di Altavilla

S.P. n° 42/B di Macchia Vomano
 S.P. n° 45/A di Cervaro
 S.P. n° 45/B di Tottea - Alvi
 S.P. n° 45/D di Senatica - Piano Vomano
 S.P. n° 45/E di Cesacastina
 S.P. n° 45/F di Frattoli
 S.P. n° 45/G di Valle Vaccaro
 S.P. n° 46 di Rapino
 S.P. n° 46/A di Spiano
 S.P. n° 47/A di Cortino comp. Dir. Fonte Spugna
 S.P. n° 47/B di Fioli
 S.P. n° 47/C di Faieto
 S.P. n° 48/D di Abetemozzo
 S.P. n° 48/E di Case Referza - Fiume - Caiano
 S.P. n° 48/F di Alvelli - Tevere - Riano
 S.P. n° 49/B di Basto
 S.P. n° 49/C di Vallenquina
 S.P. n° 50 di Castagneto
 S.P. n° 50/B di Magnanella
 S.P. n° 51 della Laga
 S.P. n° 51/A della Laga
 S.P. n° 52 di Macchia da Sole (parzialmente riconsegnata)
 S.P. n° 54 di Collebigliano
 S.P. n° 54/A
 S.P. n° 56 della Civita: da Colonnella alla SS 16
 S.P. n° 57/B: diramazione per Casette - S. Egidio
 S.P. n° 59 di CHIARETO (S.P.17 "Fiumicino"-S.Atto-Chiareto-S.P.262)
 S.P. n° 59/A di SACCOCCIA (S.Atto-Chiareto Alto-S.P.59 "Villa Pilotti")
 S.P. n° 60 di CASTROGNO (Villa Mosca-Bivio S.P.60/A-Castrogno)
 S.P. n° 60/A di SCAPRIANO (S.S.81-Scapriano-S.P.60)
 S.P. n° 61/A di CAMPLI (S.P.262-Morge-Fichieri-S.P.8 "Civitella d.Tronto")
 S.P. n° 61/B di CAMPLI (S.P.262-Masserri-Campiglio e diramaz.per Paduli)
 S.P. n° 61/C di CAMPLI (S.S.81 "Campovalano"-S.P.262)
 S.P. n° 62 Casal Thaulero
 S.P. n° 63 di Forca di Valle
 S.P. n° 63/A di Cesa di Francia
 S.P. n° 64/A di Petrignano
 S.P. n° 64/B
 S.P. n° 65 di Ronzano
 S.P. n° 66 di Villa Brozzi
 S.P. n° 67 di Cerqueto
 S.P. n° 69 di San Vito
 S.P. n° 70 di Villa Fiore: dalla S.P. 7/A (via Grande di Torano) alla S.P. di Campodino
 S.P. n° 72 di Villa S. Maria
 S.P. n° 75 di Poggio Cono (da S.P.19 a S.P.150) (parzialmente riconsegnata)
 S.P. n° 75 di Poggio Cono - II TRATTO (S.P.19-Secciola-Fiumicino)
 S.P. n° 77 del Cagno

S.P. n° 78 Valle Piomba

S.P. n° 79 di Capsano (parzialmente riconsegnata)

S.P. n° 80/A di Piane di Collevocchio

S.P. Befaro - Pione

ALLEGATO B – PRINCIPALI DIRITTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Importi del Canone e delle Spese accessorie	Strade Provinciali di I° cat.	Strade Provinciali di II° cat.
Spese di istruttoria pratica: rilascio Concessione, sopralluogo tecnico Autorizzazione, nulla osta	€ 52 ad istanza	€ 52 ad istanza
Spese di istruttoria pratica: rilascio Concessione, sopralluogo tecnico Autorizzazione, nulla osta per le aziende erogatrici di pubblici servizi	€ 258 ad istanza	€ 258 ad istanza
Ulteriore istanza di sopralluogo e/o successiva verifica tecnica	€ 52 ad istanza	€ 52 ad istanza
Rinnovo o cambio di intestazione nulla-osta, autorizzazioni o concessioni	€ 52	€ 52
Occupazioni permanenti	€ 28 al ml o mq	€ 22 al ml o mq
Occupazioni di suolo Provinciale con Passi carrabili	€ 14 al ml o mq	€ 11 al ml o mq
Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	€ 6 al ml o mq	€ 5 al ml o mq
Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi	€ 0,77 ad utenza nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	€ 0,65 ad utenza nei comuni con popolazione inferiore o uguale ai 20.000 abitanti
Spese di istruttoria pratica per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti	€ 155 ad impianto	€ 103 ad impianto
Spese di istruttoria pratica per il rilascio di nulla osta per impianti pubblicitari permanenti	€ 77 ad impianto	€ 77 ad impianto
Spese di istruttoria per variazione di messaggio pubblicitario sia per Concessioni/Autorizzazioni che Nulla Osta.	€ 52 ad impianto	€ 52 ad impianto
Canone annuo per gli impianti pubblicitari non luminosi	€ 50 al ml o frazione di esso, o mq	€ 25 al ml o frazione di esso, o mq
Canone annuo per gli impianti pubblicitari luminosi	€ 70 al ml o frazione di esso, o mq	€ 40 al ml o frazione di esso, o mq
Attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi	€ 15 forfetarie annue, ad istanza	€ 15 forfetarie annue, ad istanza
Distributori di carburanti	€155 forfetarie annue	€ 155 forfetarie annue

ALLEGATO C - PRINCIPALI TARIFFE RELATIVE AL CANONE NON RICOGNITORIO

1) Le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici:
reti di servizi costituite da: linee e/o condutture sotterranee e/o aeree per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, comunicazioni; camerette di ispezione; intercapedini; manufatti e simili; pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, botole, tombini, griglie, sostegni e pali stradali in legno o metallo, e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico : € 1,30 al ml su strade di prima categoria e € 1,00 su strade di seconda categoria;

2) Le occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:

2.1 Chioschi di vendita, edicole, somministrazione di alimenti e bevande, e strutture assimilabili € 8,00 al mq;

2.2 Occupazione destinata alla vendita per articoli diversi di quelli al punto 2.1 € 10,00 al mq;

2.3 Depositi vari all'aperto su aree provinciali e assimilabili € 13,00 al mq;

2.4 Occupazione permanente di area pubblica anche parziale per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili

- fino a 30 mq € 8.400,00 (canone fisso annuo)
- da 31 mq a 60 mq € 16.800,00 (canone fisso annuo)
- da 61 a 90 mq € 25.200,00 (canone fisso annuo);

2.5 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico € 21,00 al mq;

2.6 Per le occupazioni realizzate dalle ONLUS o Enti Pubblici con finalità socio-culturali:
per immobili o aree fino a 500 mq € 100 annue forfettarie

per immobili o aree con estensione da mq 501 a mq 1000 : € 250,00 annue forfettarie

per immobili o aree con estensione da mq 1001 in poi: € 500,00 annue forfettarie

2.7 Per le occupazioni realizzate dai Comuni si applica una riduzione del 20% delle tariffe previste nel presente allegato C.